



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE SOS AFÀRIOS GENERALES, PERSONALE E REFORMA DE SA REGIONE
ASSESSORATO DEGLI AFFARI GENERALI, PERSONALI E RIFORMA DELLA REGIONE

Direzione generale del personale e riforma della Regione

AVVISO DI INDIZIONE DELLE ELEZIONI DEL RAPPRESENTANTE DEI DIRIGENTI IN SENO AL COMITATO DEI GARANTI PREVISTO DALLA LEGGE REGIONALE N. 4 DEL 2006

ART.1

Premessa

Il Comitato dei Garanti, ai sensi della Legge Regionale 4/2006, è organo di riesame della valutazione delle prestazioni dirigenziali, composto da due esperti della materia, uno interno e uno esterno all'Amministrazione, e da un rappresentante eletto dai Dirigenti a cui si applica il CCRL personale Dirigente del sistema Regione.

Con Decreto dell'Assessore degli Affari Generali personale e riforma della Regione n. 4516/52 del 11 novembre 2022 sono stati approvati i criteri e le modalità di elezione del rappresentante dei Dirigenti in seno al Comitato dei Garanti.

ART. 2

Indizione delle elezioni

Con il presente avviso sono indette le elezioni del rappresentante dei Dirigenti in seno al Comitato dei Garanti di cui all'art. 1 per il giorno 01/03/2023. Le procedure di voto si svolgeranno dalle ore 9.00 alle ore 17.00 nelle sedi previste nell' art. 7 del presente avviso.

ART. 3

Elettorato attivo e passivo

Sono elettori tutti i Dirigenti, a cui si applica il CCRL personale Dirigente del sistema Regione, in servizio alla data delle elezioni.

Sono eleggibili i Dirigenti a cui si applica il CCRL personale Dirigente del sistema Regione Sardegna, assunti con contratto a tempo indeterminato nonché i Dirigenti collocati in quiescenza nell'ultimo quinquennio e che abbiano presentato la propria candidatura nei termini e secondo le modalità di cui al successivo art. 5.

ART. 4

Durata dell'incarico

La durata dell'incarico è di tre anni.



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE SOS AFÀRIOS GENERALES, PERSONALE E REFORMA DE SA REGIONE
ASSESSORATO DEGLI AFFARI GENERALI, PERSONALI E RIFORMA DELLA REGIONE

Direzione generale del personale e riforma della Regione

ART. 5

Presentazione della candidatura

La domanda di presentazione della candidatura, redatta secondo il modello allegato al presente avviso, dovrà riportare i seguenti dati:

- Nome e cognome;
- Data di nascita;
- Matricola (per i dirigenti in servizio);
- Data di inquadramento nel ruolo dirigenziale;
- Struttura di assegnazione (per i dirigenti in servizio);
- Data di collocamento in quiescenza (per i dirigenti collocati in quiescenza)
- Indirizzo di posta elettronica e recapito telefonico (per i dirigenti collocati in quiescenza)

La domanda dovrà pervenire entro le ore 23.59 del giorno 26/01/2023, mediante posta elettronica certificata (PEC) al seguente indirizzo personale@pec.regione.sardegna.it, indicando nell'oggetto il proprio cognome e nome seguito dalla dicitura: "Candidatura Comitato Garanti".

Qualora entro il predetto termine non venga presentata alcuna idonea candidatura o venga presentata un'unica candidatura, saranno considerati candidati tutti i Dirigenti in servizio con contratto a tempo indeterminato alla data di scadenza prevista per la presentazione delle candidature nonché i Dirigenti che sono stati collocati in quiescenza nell'ultimo quinquennio.

ART. 6

Commissione elettorale

La commissione elettorale, nominata con provvedimento del Direttore Generale del Personale e riforma della Regione è composta da:

- Direttore del Servizio Organizzazione della Direzione Generale del personale e riforma della Regione, Dirigente della Direzione Generale del Personale e Riforma della Regione, con funzioni di presidente;
- Dott.ssa Alice Olivari, funzionario della Direzione Generale del Personale e Riforma della Regione, in qualità di commissario;
- Dott. Maurizio Mura, funzionario della Direzione Generale del Personale e Riforma della Regione, in qualità di commissario;
- Dott. Simone Fanzecco, dipendente della Direzione Generale del Personale e Riforma della Regione, con funzioni di Segretario.

La Commissione elettorale provvede a tutti gli adempimenti previsti dal presente provvedimento e a tutti gli altri atti occorrenti per il corretto e tempestivo svolgimento delle operazioni elettorali.

Per ciascuna seduta della Commissione il Segretario redige il processo verbale, che deve essere sottoscritto da tutti i componenti.



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE SOS AFÀRIOS GENERALES, PERSONALE E REFORMA DE SA REGIONE
ASSESSORATO DEGLI AFFARI GENERALI, PERSONALI E RIFORMA DELLA REGIONE

Direzione generale del personale e riforma della Regione

L'attività dei componenti della Commissione elettorale è considerata servizio sino alla conclusione delle procedure elettorali.

Le operazioni elettorali che si svolgeranno presso le strutture periferiche di cui all'art. 8 saranno curate da due dipendenti per ogni struttura periferica individuati con successivo provvedimento del Direttore Generale del Personale e Riforma della Regione.

ART. 7

Competenze delle strutture periferiche del Sistema Regione

Gli uffici, di cui all'art. 8, individuati nelle strutture periferiche del Sistema Regione, secondo le indicazioni della Commissione elettorale ricevono, per la gestione e lo svolgimento delle operazioni elettorali, il plico contenente il seguente materiale:

- Un foglio illustrativo delle modalità di voto, indicante la data dello scrutinio e l'elenco dei candidati ammessi;
- La scheda di votazione;
- Una busta piccola per la restituzione della scheda di votazione;
- Un cartoncino contenente i dati identificativi dell'elettore;
- Una busta grande, pre-indirizzata alla Commissione elettorale presso la direzione generale del personale e recante la dicitura "elezione Comitato dei garanti";
- La stampa delle schede elettorali;
- Le liste dei candidati da affiggere all'ingresso della sede elettorale.

ART. 8

Operazioni di voto.

Le operazioni di voto si svolgeranno presso le seguenti sedi, individuate su base provinciale:

- Città Metropolitana di Cagliari, presso la Direzione Generale del Personale e riforma della Regione, viale Trieste,190 - 09123 Cagliari;
- Città metropolitana di Sassari, presso gli uffici della Direzione Generale degli Enti locali e finanze, via Roma 44-46-48, Sassari;
- Nord-Est Sardegna, presso gli uffici della Direzione Generale degli Enti locali e finanze, Zona Industriale località Cala Saccaia, Via Zambia n. 7 palazzina "B", Olbia;
- Nuoro, presso gli uffici della Direzione generale della pianificazione urbanistica territoriale e della vigilanza edilizia, viale del lavoro, Nuoro;
- Ogliastra, presso gli uffici della Direzione Generale degli Enti locali e finanze, via Marconi 71, Lanusei;
- Oristano, presso gli uffici della Direzione Generale degli Enti locali e finanze, via Cagliari 238-264, Oristano;
- Sulcis Iglesiente, presso gli uffici della Direzione Generale degli Enti locali e finanze, via



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE SOS AFÀRIOS GENERALES, PERSONALE E REFORMA DE SA REGIONE
ASSESSORATO DEGLI AFFARI GENERALI, PERSONALI E RIFORMA DELLA REGIONE

Direzione generale del personale e riforma della Regione

Canepa 17 (EX ENAOLI), Iglesias;

- Medio Campidano, presso gli uffici dell'Agencia Argea, via Papa Giovanni XXIII, 3/b, Sanluri
Al fine di garantire ai Dirigenti elettori la possibilità di esercitare il diritto di voto nella sede più prossima a quella di servizio, gli stessi Dirigenti dovranno recarsi presso la sede di voto individuata con successivo provvedimento.

Gli uffici, sedi delle operazioni di voto, resteranno aperti ininterrottamente dalle ore 9.00 alle ore 17.00 del giorno previsto per le votazioni o sino al completamento delle operazioni di voto qualora le stesse, in base al numero di elettori, possano essere concluse anticipatamente.

Per essere ammesso al voto, l'elettore dovrà esibire idoneo documento di riconoscimento e confermare la propria partecipazione al voto firmando l'elenco degli elettori a fianco dell'indicazione nominativa.

Il Presidente della commissione elettorale o il suo delegato e i designati nelle sedi periferiche, garantiscono il regolare svolgimento delle operazioni di voto:

- a) accertando l'identità personale dell'elettore per mezzo di valido documento di riconoscimento;
- b) accertando l'iscrizione dell'elettore negli elenchi dei votanti assegnati alla corrispondente sede;
- c) consegnando a ciascun votante la scheda e la matita e curando che l'elettore apponga la firma sull'apposito elenco;
- d) annotando l'avvenuto esercizio di voto;
- e) provvedono a verbalizzare le attività svolte in ciascuna sede, dando atto di quanti dirigenti hanno esercitato il diritto di voto, il numero delle buste grandi in loro possesso e l'orario di chiusura delle operazioni elettorali.

I dipendenti preposti alle strutture periferiche dovranno inviare alla Commissione elettorale le buste grandi in loro possesso, unitamente al verbale delle operazioni elettorali, entro le ore 13.00 del giorno successivo, secondo le modalità che saranno indicate dalla Commissione elettorale

L'elettore può manifestare la preferenza per un solo candidato.

Ogni elettore esprime il voto scrivendo nell'apposito spazio sulla scheda il nome e cognome, o solo il cognome, del candidato prescelto. In caso di identità di cognomi tra i candidati deve indicarsi il nome e cognome del candidato che si intende votare e in caso di omonimia, dovrà essere specificata anche la data e il luogo di nascita.

Espresso il voto, la scheda deve essere inserita nell'apposita busta piccola che, una volta chiusa, viene inserita nella busta grande. Il cartoncino contenente i dati identificativi del Dirigente deve essere dal medesimo sottoscritto e inserito nella busta grande. La busta grande, chiusa e firmata dal Dirigente in corrispondenza del lembo di chiusura, deve essere trasmessa alla Commissione elettorale a cura dei dipendenti individuati, ai sensi dell'art. 6 ultimo periodo, nella sede di votazione. Un componente della Commissione appone la propria sigla in corrispondenza del lembo di chiusura delle buste grandi, che saranno custodite integre a cura della Commissione medesima fino allo scrutinio.

ART. 9

Operazioni di Scrutinio

La commissione elettorale provvederà alle operazioni di scrutinio effettuate in seduta pubblica, presso la Direzione Generale del Personale e Riforma della Regione.



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE SOS AFÀRIOS GENERALES, PERSONALE E REFORMA DE SA REGIONE
ASSESSORATO DEGLI AFFARI GENERALI, PERSONALI E RIFORMA DELLA REGIONE

Direzione generale del personale e riforma della Regione

Il giorno previsto per lo scrutinio la Commissione elettorale apre le buste grandi ed estrae dalle stesse le buste piccole, le quali vengono inserite, ancora sigillate, in apposita urna elettorale. Successivamente estrae dalla busta grande i cartoncini contenenti i dati identificativi dei votanti e sulla base degli stessi appone sulla lista elettorale la dizione "ha votato" a fianco dei Dirigenti che hanno esercitato il diritto di voto.

Il Presidente estrae ciascuna busta piccola dall'urna, provvede ad aprirla e ad estrarre la scheda di votazione contenuta, ne dà lettura ad alta voce; il Segretario della Commissione annota il numero dei voti che ciascun candidato ha riportato durante lo spoglio delle schede.

Terminato lo scrutinio di tutte le schede, il Presidente dichiara il numero dei voti riportato da ciascun candidato, numero che viene certificato nel verbale delle operazioni di scrutinio che, redatto in duplice esemplare, viene firmato in ciascun foglio e sottoscritto, seduta stante, dai componenti della Commissione. Successivamente si procede a verificare che il numero delle schede votate corrisponda al numero dei votanti indicati nell'apposito registro.

Sono nulle le schede che contengono l'apposizione di più nominativi. Sono altresì nulli i voti contenuti in schede diverse da quelle predisposte e consegnate o in schede che presentano scritture o segni tali da far ritenere, in modo inoppugnabile, che l'elettore abbia voluto fare riconoscere il proprio voto e in generale il voto esercitato in modalità non conforme a quanto stabilito al precedente art. 8.

ART. 10

Ricorsi

La Commissione elettorale decide, entro 6 giorni dalla chiusura dello scrutinio, sugli eventuali ricorsi o contestazioni, che dovranno pervenire presso la Direzione generale del personale e riforma della Regione entro il termine perentorio di 3 giorni dalla chiusura delle operazioni di scrutinio mediante posta elettronica certificata (PEC) al seguente indirizzo personale@pec.regione.sardegna.it

ART. 11

Proclamazione del candidato eletto

Entro lo stesso termine di cui all'art. 9 la Commissione, formata la graduatoria, proclama eletto il candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti validi. In caso di parità di voti, viene proclamato eletto il candidato con maggiore anzianità di servizio nella qualifica dirigenziale; in caso di ulteriore parità la precedenza è determinata dalla maggiore età.

La Commissione redige quindi il verbale della seduta, che viene firmato dai componenti.

Il provvedimento con il quale la commissione elettorale proclama il candidato eletto viene pubblicato tramite apposito avviso sul sito istituzionale della Regione Sardegna www.regione.sardegna.it, e nell'area riservata del sistema regione. Il medesimo avviso dovrà essere trasmesso a tutte le strutture e agli Enti del Sistema Regione.

Con il medesimo provvedimento viene nominato quale Dirigente supplente il primo dei candidati non eletti per l'esercizio delle funzioni in seno al Comitato nei casi di assenza, impedimento o incompatibilità del titolare o qualora il candidato eletto, prima della scadenza del mandato, si dimetta o cessi per qualsiasi causa da componente del comitato.



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE SOS AFÀRIOS GENERALES, PERSONALE E REFORMA DE SA REGIONE
ASSESSORATO DEGLI AFFARI GENERALI, PERSONALI E RIFORMA DELLA REGIONE

Direzione generale del personale e riforma della Regione

ART. 12

Trattamento dei dati personali

Ai sensi del D.Lgs.30 giugno 2003 n.196 e del Regolamento U.E. n.679/2016 (GDPR), i dati personali sono raccolti presso la Direzione generale del personale e riforma della Regione e trattati per le finalità di cui al presente avviso e per i quali è fornita l'informativa allegata al medesimo. Le schede di voto, le schede anagrafiche nonché i dati raccolti saranno conservati per 1 anno dalla conclusione del procedimento di elezione.